

Assicurazione Responsabilità Civile

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto: "AvivaPlus SalvaGuai"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che assicura la Responsabilità Civile verso Terzi per danni involontariamente causati ad altri, in conseguenza di un comportamento colposo del Contraente, del suo nucleo familiare e delle persone di cui deve rispondere, verificatosi nell'ambito della vita privata. Può inoltre fornire tutela legale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile – Danni ad altri – Vita privata: danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di determinati fatti avvenuti nell'ambito della vita privata.

Tutela legale (opzionale), acquistabile in una delle tre forme previste:

Telefonica
Casa e Famiglia
Casa, Famiglia e Lavoro

I massimali sono scelti dal Contraente in base alle proprie esigenze e vengono indicati in Polizza.



Responsabilità civile – Danni ad altri, sono esclusi:

- ! danni causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo la responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo e di cui l'Assicurato debba rispondere per legge;
- ! danni provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali;
- ! a cose e animali che gli Assicurati hanno in consegna, custodia o che detengano a qualsiasi titolo;
- ! da furto;
- ! i danni alle cose altrui da incendio, fumo, implosione, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, anche in consegna e custodia, salvo i danni che si verificano in relazione all'attività del campeggio;
- ! che derivano da malattie professionali determinate da qualunque causa;
- ! che derivano dalla proprietà o conduzione di fabbricati;
- ! che derivano da proprietà, possesso o uso di animali domestici;
- ! che derivano dalla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente i suddetti animali per conto del Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia Responsabilità Civile:

- ✗ il coniuge convivente, il convivente more uxorio, i componenti il suo nucleo familiare purchè conviventi, i figli minorenni del Contraente/Assicurato, non appartenenti al suo nucleo familiare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio, nonchè i minori in affidamento familiare per il periodo di affidamento;
- ✗ persone diverse da quelle indicate al punto precedente che risultano coperte dalla polizza;
- ✗ i figli e i genitori dell'Assicurato e i familiari con essi conviventi.



Dove vale la copertura?

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi
Tutto il mondo
- ✓ Tutela Legale
 - "Telefonica": il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.
 - "Casa e Famiglia" e "Casa, Famiglia e Lavoro": le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
 - a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali e danni extracontrattuali;
 - b) dei Paesi dell'Unione Europea, in Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
 - c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.



Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto
L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Nel corso della durata del contratto
L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- In caso di sinistro:
 - Responsabilità Civile: il Contraente deve avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure l'Impresa di Assicurazione entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori precisazioni sulle modalità del sinistro e fornire la documentazione necessaria.
 - Tutela Legale:
 - "Telefonica": per richiedere la consulenza legale telefonica l'Assicurato contatta DAS al numero verde 800.34.11.43, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato
 - "Casa e Famiglia" e "Casa, Famiglia e Lavoro": l'Assicurato deve denunciare il sinistro a DAS (Società incaricata dall'Impresa di Assicurazione per la gestione dei sinistri di Tutela Legale), trasmettendo inoltre tutti gli atti a lui notificati e i documenti necessari alla prestazione della garanzia assicurativa. In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati con addebito sulla carta di credito intestata al Contraente, al momento della sottoscrizione della polizza.
Il premio è frazionato in rate mensili con una maggiorazione del 4% sul premio annuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha durata annuale. La copertura ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in Polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti il contratto non è concluso e l'Impresa di Assicurazione non è obbligata a fornire alcuna prestazione.

Se il Contraente non paga le rate di Premio dopo la prima:

- l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza della prima rata non pagata;
- l'Assicurazione riprende vigore dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di pagamento di tutte le rate scadute e non pagate, ferme le successive scadenze;
- nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza della prima rata non pagata, l'Impresa di Assicurazione non è obbligata a fornire alcuna prestazione;
- l'Assicurazione si risolve trascorsi 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza della prima rata non pagata

L'Assicurazione è tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno se:

- le Parti non hanno inviato disdetta entro i termini;
- i premi sono stati tutti regolarmente pagati.

A ogni scadenza annuale, l'Impresa di Assicurazione può modificare le condizioni di assicurazione e il Premio di rinnovo, comunicando le variazioni per iscritto al Contraente, almeno 60 giorni prima della scadenza, fatta salva la facoltà di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione a ogni scadenza di rata di premio mensile:

- recandosi dal proprio Intermediario, con preavviso di 1 giorno lavorativo;

oppure

- inviando ad Aviva comunicazione scritta, con preavviso di almeno 30 giorni.

Il Contraente può disdire l'Assicurazione a ogni scadenza annuale con comunicazione scritta, con preavviso di almeno 30 giorni. In alternativa, il Contraente può recarsi dal proprio Intermediario, con preavviso di 1 giorno lavorativo.

Il Contraente può recedere dal Contratto dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile in base alla Polizza:

- fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo,
- con preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione scritta.